

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **157/1989** (ECLI:IT:COST:1989:157)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **09/02/1989**; Decisione del **08/03/1989**

Deposito del **21/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **29/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **24484 24485**

Atti decisi:

N. 157

## ORDINANZA 8-21 MARZO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); dell'art. 738, primo comma, del codice di procedura civile; dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1988 dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione nel ricorso proposto dall'Immobiliare S. Martino s.r.l., iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il giudice relatore di un procedimento camerale, instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una delibera societaria, con ordinanza 25 giugno 1988 (R.O. n. 634 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione: a) dell'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a norma del quale il tribunale giudica in numero di tre membri; b) dell'art. 738, comma primo, del codice di procedura civile, che nel disciplinare i procedimenti camerale stabilisce che il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di consiglio; c) dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che regola la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali in relazione alla nuova disciplina della responsabilità dei giudici;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'articolo 48 del regio decreto n. 12 del 1941 e l'articolo 738 del codice di procedura civile sarebbero illegittimi, essendo irragionevole l'attribuzione della competenza in materia di omologazione di delibere societarie al giudice collegiale anziché a giudice monocratico, mentre l'art. 16 della legge n. 117 del 1988 sarebbe illegittimo, per non avere differenziato la responsabilità del relatore da quella degli altri membri del collegio;

Considerato che non sussistono nella specie poteri decisorii propri del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di giustificare - secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr. sentenza n. 1104 del 1988; ordinanza n. 95 del 1987; sentenza n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), 738, primo comma, del codice di procedura civile e 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*